



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,
FORESTALI E ITTICHE
AREA SVILUPPO RURALE

tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 158

arearurale@certregione.fvg.it
arearurale@regione.fvg.it;
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

PROT. 59686

28 DIC. 2018

Alle amministrazioni aggiudicatrici di operazioni finanziate sul
PSR 2014-2020

E, per conoscenza

Alle Strutture responsabili

Agli Uffici attuatori

LORO SEDI

]

oggetto: PSR 2014-2020 – applicazione della normativa relativa ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture

Con la presente comunicazione la scrivente Autorità di gestione, con riferimento alle modalità di
attuazione delle operazioni cofinanziate a valere sul PSR 2014-2020, intende richiamare
l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici sull'obbligo di dare puntuale applicazione alla
disciplina comunitaria e statale in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo ad alcuni
specifici aspetti.

Tale esigenza nasce dal fatto che nel corso di alcuni controlli svolti nell'ambito della
programmazione FEASR 2007-2013, la Commissione europea ha rilevato alcune criticità
nell'ambito dell'applicazione di tale normativa.

Gli aspetti che si intende evidenziare in questa sede riguardano:

- 1) la verifica del possesso, in capo agli operatori economici, dei requisiti di partecipazione e dei
criteri di selezione richiesti dal bando di gara
- 2) l'adeguatezza e conformità alle norme dei criteri di aggiudicazione nell'ambito degli appalti
aggiudicati con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- 3) la composizione della Commissione di aggiudicazione.

1) verifica del possesso, in capo ai concorrenti, dei requisiti di partecipazione e dei criteri di
selezione richiesti dal bando di gara

Le condizioni di partecipazione alle gare attualmente sono disciplinati, all'interno del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (di seguito Codice):

- all'articolo 80, per quanto riguarda i requisiti di ordine generale;
- all'articolo 83, per quanto attiene ai criteri di selezione speciali.

Con particolare riferimento a tali ultimi criteri, la normativa prevede che gli stessi possano
riguardare:

- a) i requisiti di idoneità professionale, quali ad esempio, l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) la capacità economica e finanziaria, da dimostrarsi, ad esempio, attraverso livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea dalla stazione appaltante;
- c) le capacità tecniche e professionali, da stabilirsi in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature.

Il Codice prevede che al momento della presentazione della domanda di partecipazione o delle offerte, i requisiti generali e i criteri di selezione siano dimostrati attraverso un'autodichiarazione sottoscritta dall'operatore economico (articolo 85).

La stazione appaltante è tenuta a verificare tali requisiti e criteri obbligatoriamente prima dell'aggiudicazione, sull'aggiudicatario e sull'impresa che segue in graduatoria, per i contratti sopra soglia comunitaria (articolo 85, comma 5 del Codice), mentre, per i contratti sotto soglia comunitaria, solo sull'aggiudicatario (articolo 36 del Codice).

Tuttavia, in qualunque momento della procedura, la stazione appaltante può controllare la sussistenza delle condizioni di partecipazione, qualora questo sia necessario per il corretto svolgimento della procedura

Si evidenzia che per espressa previsione legislativa, l'accertamento delle condizioni di partecipazione, in qualunque momento sia effettuato, deve riguardare non solo l'assenza delle cause di esclusione generali, ma altresì la sussistenza dei criteri di selezione professionali ed economici.

Ciò al precipuo fine di garantire che i profili professionali degli operatori economici, candidati e aggiudicatari, siano rispondenti alle esigenze concrete dell'amministrazione, così come specificate nel bando di gara.

Infatti, con riferimento a tali criteri il Codice (articolo 83, comma 8), specifica che le stazioni appaltanti specificano nel bando di gara i mezzi di prova idonei a dimostrare i requisiti professionali richiesti ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità tecniche. In merito alle modalità di controllo dei requisiti, il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, contenente indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'articolo 80 del Codice e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- ribadisce l'obbligatorietà del controllo prima dell'aggiudicazione dell'appalto;
- evidenzia che tale controllo può essere effettuato altresì nelle precedenti fasi della procedura, anche a campione, qualora sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- precisa che tale verifica va effettuata non solo sui requisiti generali ma anche su quelli speciali.

2) adeguatezza e conformità alle norme dei criteri di aggiudicazione nell'ambito degli appalti aggiudicati con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Con riferimento alla determinazione e all'applicazione di tali criteri, la Commissione europea, nell'ambito degli audit sopra citati, ha rilevato diverse irregolarità all'interno delle procedure di gara svolte dalle regioni beneficiarie, sia nella definizione dei tali criteri, giudicati vaghi e di difficile interpretazione, sia nell'attribuzione dei punteggi, poiché ha ritenuto non chiari gli elementi da considerare al momento della loro attribuzione. Questo, secondo la Commissione, avrebbe

comportato la lesione dei principi comunitari della parità di trattamento dei concorrenti e della trasparenza.

Al fine di evitare il reiterarsi di contestazioni da parte della Commissione, con conseguente rischio di riduzione o revoca dei finanziamenti concessi, pare opportuno richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti sulla corretta definizione e applicazione di tali criteri.

Sul punto già il decreto legislativo n. 163/2006 prevedeva che i criteri, i sub criteri e i relativi punteggi e sub punteggi fossero previsti espressamente negli atti di gara.

L'AVCP (oggi ANAC) con determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, contenente Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture, ha stabilito che i criteri di valutazione, conformemente a quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea e dalla Commissione UE, devono:

- a) essere collegati all'oggetto dell'appalto, al fine di garantire che siano correlati alle esigenze della stazione appaltante;
- b) essere specifici e oggettivamente quantificabili, al fine di porre la Commissione di gara in grado di verificare l'effettiva rispondenza delle offerte ai criteri, sulla base di informazioni e documenti concreti messi a disposizione dai concorrenti;
- c) essere indicati nel bando e/o nei documenti di gara affinché fossero noti a tutti i concorrenti;
- d) rispettare i principi del trattato UE (parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che solo qualora nel bando di gara o nella lettera di invito siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, la valutazione dell'offerta tecnica può ritenersi correttamente effettuata anche con l'attribuzione di un mero punteggio numerico (v. tra le altre TAR Brescia, sezione II, sentenza 20/04/2011, n. 595).

L'attuale disciplina, contenuta nell'articolo 95 del Codice, ribadisce che i criteri di aggiudicazione dell'offerta siano definiti nei documenti di gara nonché specifica espressamente che tali criteri debbano essere oggettivi nonché connessi all'oggetto dell'appalto.

Ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 l'ANAC ha approvato le linee guida n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" che contengono indicazioni prevalentemente operative per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto di interesse in questa sede, l'ANAC in tale delibera ha altresì:

- raccomandato alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criteri di aggiudicazione, i criteri di valutazione, i metodi per l'attribuzione dei punteggi nonché per la formulazione della graduatoria, avendo cura di evitare formulazioni ambigue e assicurando la trasparenza dell'attività e la consapevolezza nella partecipazione;
- precisato che nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico cui afferisce l'oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/ servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato è in grado di esprimere.

Ancora, l'ANAC ha chiarito che le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. Tali criteri devono quindi consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta.

Pertanto, nel ribadire la necessità che i criteri di aggiudicazione siano chiari e predeterminati, si invitano le amministrazioni in indirizzo ad un'accurata lettura di tale documento, al fine di assicurare una corretta applicazione della disciplina richiamata.

c) composizione della Commissione di aggiudicazione

Con riferimento alla nomina della Commissione aggiudicatrice, nel caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ricorda che, a mente dell'articolo 77, comma 12, del Codice, fino alla costituzione dell'Albo nazionale degli esperti presso l'ANAC, all'interno del quale dovranno essere nominati i membri delle Commissioni aggiudicatrici (salvo le eccezioni di cui all'articolo 77, comma 3) la commissione continuerà ad essere nominata dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla medesima.

Si evidenzia al proposito la necessità che i componenti di tali commissioni siano soggetti esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

Confidando in un'attenta lettura e applicazione della presente comunicazione, si porgono

Distinti saluti.

L'Autorità di gestione
del PSR 2014-2020
Dott.ssa Serena Curiano

